

Ranocchi
software

 **CAROTTI & ASSOCIATI**
consulenza del lavoro
società tra professionisti a.r.l.

LA NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO SPORTIVO

Parte Seconda - Approfondimenti -

**ALTA FORMAZIONE
WEBINAR AREA LAVORO
Senigallia**

Giovedì 26 ottobre 2023

*A cura di: Dott. Stefano Carotti, Consulente del Lavoro in Ancona
Dott. Maurizio Leonardi, Consulente del Lavoro in Arezzo*

Argomenti trattati:

- La forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici e professionistici
- La definizione di lavoratore sportivo: dalla puntuale individuazione di cui al D.Lgs. n. 36/2021, al soggetto tesserato, all'amministrativo-gestionale e al volontario
- Le tipologie contrattuali nel rapporto di lavoro sportivo in ambito dilettantistico e professionistico
- Dipendenti pubblici e lavoro sportivo
- Il trattamento fiscale, contributivo e assicurativo del lavoro sportivo
- Il regime fiscale dei premi in ambito sportivo
- Gli adempimenti e il RASD
- Analisi dei principali contratti individuali di lavoro sportivo (subordinato, autonomo e occasionale)

L'ORDINAMENTO SPORTIVO

**IL LAVORATORE SPORTIVO
E**

GLI «ALTRI» LAVORATORI

Dott. Maurizio Leonardi

SPORT

D. Lgs. 36/2021, la definizione di Sport

«Qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli»

La definizione di Sport: è evidente che non esiste una **definizione univoca** di sport.

Quando una legge parla di sport a cosa si riferisce? E' sport ciò che è riconosciuto come tale dal Coni o dal C.I.O.?

Resta il fatto che molte attività (*yoga, giochi elettronici, poker sportivo, freccette, frisbee, attività olistiche, zumba, pilates, ecc...*) non hanno una propria Federazione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata (*quindi non esiste una delibera Coni di riconoscimento della specialità*) a livello nazionale o internazionale, MA vengono normalmente praticate da associazioni regolarmente affiliate a enti di promozione sportiva riconosciuti.

Con l'entrata in vigore della Riforma dello Sport, per tali attività si può parlare di riconoscimento indiretto?

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 28/5/2004 n. 136 (convertito nella legge 27/7/2004 n. 186), il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.


Il Coni ha individuato con tre distinte delibere (n. 1566 del 20 dicembre 2016; n. 1568 del 14 febbraio 2017; n. 1569 del 10 maggio 2017) **il perimetro delle discipline e delle attività cui è riconosciuta immanente natura sportiva.**

L'ORDINAMENTO SPORTIVO NAZIONALE

- **CONI**: è l'ente gerarchico superiore, a livello nazionale, dell'ordinamento sportivo. A tale ente compete il compito di regolare e normare le attività sportive in generale e di vigilare sull'operato delle varie federazioni affiliate.
- **FSN** (Federazioni Sportive Nazionali) → perseguono i propri obiettivi attraverso lo svolgimento dell'attività sportiva e delle attività di promozione ad essa correlate, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale. Le Federazioni sono 44: es. FIGC (calcio), FCI (ciclismo), FIP (Pallacanestro), FIG (Golf), FMI (Motociclismo), FISE (Sport Equestri), FIT (TENNIS), FIN (Nuoto), FIJLKAM (Judo Lotta Karate Arti Marziali), FIDS (Danza Sportiva), ecc.. E' posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini.
- **DSA** (Discipline sportive associate) → sono formate da associazioni e società sportive dilettantistiche costituiscono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato (es. FIGB Federazione Italiana Gioco Bridge).

- **EPS** (Enti di Promozione Sportiva) → hanno lo scopo di promuovere e organizzare attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative e svolgono i loro compiti e le loro funzioni in **ottemperanza ai principi, alle regole e alle competenze del CONI, delle FSN e delle DSA**. (es. CSI - Centro Sportivo Italiano; CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale; MSP - Movimento Sportivo Popolare Italia; UISP - Unione Italiana Sport Per tutti, ecc.);
- **ENTI E SOCIETA' NOT FOR PROFIT:** Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) – Società Sportive Dilettantistiche a Responsabilità Limitata (SSD)– Cooperative;
- **SOCIETA' LUCRATIVE:** S.P.A – S.R.L.
- **I LAVORATORI SPORTIVI (GLI AUSILIARI DELLO SPORT)**
- **I VOLONTARI SPORTIVI**

I SOGGETTI DELLO SPORT



ORDINAMENTO SPORTIVO - INGRESSO

PERSONE FISICHE



TESSERAMENTO

ASSOCIAZIONI E
SOCIETA' SPORTIVE



AFFILIAZIONE

SPORT ANTE RIFORMA

SPORT PROFESSIONISTICO

(Basket, calcio, ciclismo, golf)

Lo Sport Professionistico disciplinato dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91 (*Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*)

*“Sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle **federazioni sportive nazionali**, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse...”*

SPORT DILETTANTISTICO

(tutte le discipline sportive)

- ▶ Lo Sport c.d. dilettante non normato
- ▶ Le regole sull'attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso provengono esclusivamente da norme tributarie che, in quanto tali, non intervengono sugli aspetti sostanziali del rapporto ma trattano il regime fiscale/previdenziale degli emolumenti erogati/percepiti.
- ▶ Disciplina fiscale: ex art. 67, comma 1, lettera m) ed art. 69, comma 2, del T.U.I.R.
- ▶ Sono sportivi dilettanti, per esclusione, i non professionisti

IL LAVORATORE SPORTIVO

(Art. 25 D. Lgs. 36/2021)

È lavoratore sportivo **l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara** che, senza alcuna distinzione di genere indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

È lavoratore sportivo ogni altro **tesserato**, che svolge **verso un corrispettivo** a favore dei predetti soggetti le mansioni rientranti, **sulla base dei regolamenti tecnici** della singola disciplina sportiva, tra quelle **necessarie per lo svolgimento di attività sportiva**, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Le mansioni necessarie, oltre a quelle precedentemente indicate per lo svolgimento di attività sportiva, **sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport**, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31.12 di ciascun anno.

In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

IL TESSERAMENTO

L'appartenenza all'ordinamento sportivo delle persone fisiche è regolata dall'istituto del tesseramento.

Il tesseramento è l'atto formale che attribuisce alla persona fisica la qualifica di soggetto dell'ordinamento sportivo.

- Art. 15, D. Lgs. 36/2021 sancisce la natura autorizzativa del tesseramento che **non determina la nascita di alcun rapporto associativo.**

Con l'atto di tesseramento l'atleta è autorizzato a svolgere attività sportiva con una Associazione o Società sportiva, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associativa, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dall'associazione o dalla società sportiva in cui è tesserato praticante.

In definitiva, il **lavoratore sportivo** per poter essere considerato tale deve necessariamente:

- essere un **tesserato** e, quindi, acquisire lo status di soggetto facente parte dell'Ordinamento sportivo e per questo autorizzato a svolgere attività sportiva;
- **percepire un compenso** per la prestazione sportiva erogata;
- eseguire le proprie prestazioni nell'ambito delle attività sportive riconosciute tali dal Coni e dalle singole Federazioni Sportive Nazionali (FSN) di appartenenza.

- ▶ **Non sono lavoratori sportivi** coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
- ▶ **Non rientrano** nel lavoro sportivo le collaborazioni a carattere Amministrativo Gestionale (Co.co.co. Ordinarie ex art. 409 c.p.c.).
- ▶ **Ricorrendone i presupposti**, l'attività di lavoro sportivo può costituire **oggetto** di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile.

Art. 27

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NEI SETTORI PROFESSIONISTICI

Comma 2: nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, **si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato**.

Comma 4: Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.

Lavoro autonomo: Il lavoro sportivo professionistico può essere oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra **almeno uno** dei seguenti requisiti:

- ❑ l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- ❑ lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- ❑ la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Lavoro sportivo settore professionistico

subordinato - autonomo

- «La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nel D. Lgs. 36/21».
- Riguardo l'atleta professionista, come detto, viene stabilita una presunzione relativa di rapporto di lavoro (subordinato).
- Come ogni altro rapporto di lavoro subordinato, anche quello sportivo trae origine da un contratto. Si tratta di un contratto tipico, a titolo oneroso, consensuale, ad effetti obbligatori, formale, sinallagmatico, bilaterale.
- Al ricorrere di precise condizioni il rapporto di lavoro dell'atleta professionista può essere inquadrato nel contratto di lavoro autonomo.

Art. 28

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

Nell'area del dilettantismo, il **lavoro sportivo** si **presume** oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro **(24)** ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto **risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal Decreto 36/2021, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

PUBBLICO IMPIEGO

I dipendenti della Pubblica amministrazione possono svolgere attività sportiva in favore degli Enti sportivi dilettantistici, **fuori dall'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio**. A seconda delle modalità in cui l'attività è resa, i dipendenti possono essere inquadrati come:

- ▶ **volontari**, per i quali si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2, Dlgs 36/2021;
- ▶ **lavoratori sportivi**, ove l'attività preveda il versamento di un corrispettivo.

A livello procedurale, lo svolgimento dell'attività come volontario presuppone una **previa comunicazione** all'Amministrazione di appartenenza. Diversamente, ove le prestazioni siano riconducibili nell'ambito del lavoro sportivo, le stesse possono esercitarsi **solo previa autorizzazione** da parte dell'Amministrazione di appartenenza, che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla richiesta.

Una volta decorso il termine, senza che intervenga un provvedimento espresso di accettazione/diniego, l'autorizzazione s'intende accolta (**meccanismo silenzio-assenso**).

Tale procedura trova applicazione anche per il personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva che non rientra nell'attività sportiva istituzionale.

GLI AMMINISTRATIVO GESTIONALI

- ▶ Ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 36/2021 le attività di carattere amministrativo-gestionale resa dal lavoratore in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, come anche degli altri organismi sportivi, potrà essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative (ex art. 409 del c.p.c.) quando ne ricorreranno le condizioni ordinarie di legge e di prassi.
- ▶ Si tratta, in linea generale, di tutte quelle attività svolte dal personale preposto a compiti di segreteria, tesseramento, contabilità e, comunque, agli adempimenti amministrativi (v. *circolare AdE 21/E/2003 che fa espresso riferimento alle attività di segreteria e di raccolta iscrizioni*).
- ▶ Con tali lavoratori, non qualificabili ed equiparabili al lavoratore sportivo così come disciplinato dalla normativa di specie, si potranno concludere ed instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa esclusivamente ove ne ricorrano gli ordinari presupposti di legge.

GLI AMMINISTRATIVO GESTIONALI

- ▶ Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, viene prevista l'assicurazione previdenziale e assistenziale con iscrizione alla Gestione Separata INPS, secondo la relativa disciplina previdenziale
- ▶ Per tali figure resta l'obbligo assicurativo INAIL (ex art. 5, co. 2 e 3, D.lgs. 38/2000) e, pertanto, il committente sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti obbligatori previsti per ogni datore di lavoro dal DPR 1124/65, tra cui quello di provvedere al versamento del premio assicurativo secondo la classe di rischio prevista per la mansione specifica.

- ▶ Con il Decreto 36 viene eliminato l'inciso «non professionale» alla disciplina di tali collaborazioni. Vero è che è arduo poter considerare non professionale una prestazione che per l'appunto è continuativa.
- ▶ I collaboratori amministrativo gestionali **non sono lavoratori sportivi** e pertanto ad oggi tale attività può essere riconducibile sia ad un rapporto di lavoro autonomo che subordinato (se subordinato si applicano le **regole generali** del rapporto di lavoro subordinato).
- ▶ Per le co.co.co amministrativo gestionali non è **OBBLIGATORIO** il **tesseramento**.
- ▶ A **parere** tale rapporto di collaborazione è comunque compatibile con un altro eventuale rapporto di lavoro sportivo.

Art. 37, comma 4

- ▶ “L’attività dei soggetti di cui al comma 1 (ovvero i collaboratori amministrativo gestionali) è regolata, ai fini previdenziali, dall’articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall’articolo 36, comma 6.»

PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI

(art. 29, D. Lgs. 36/2021)

Le Società e le Associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva “, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute s.p.a.”, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, **in modo personale, spontaneo e gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con **finalità amatoriali**. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

N.B. —→ Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono **assicurarli** per la **responsabilità civile verso i terzi**. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

IL VOLONTARIO

Il volontario è colui che presta la sua attività in modo gratuito, spontaneo e con fini solidaristici.

L'attività di volontariato esula pertanto da qualsivoglia vincolo negoziale e trova la sua fonte proprio nello Statuto di ogni Ente, Associazione, Fondazione che si costituisce per il perseguimento di un fine meritevole, riconducibile al mondo del sociale ed a riguardo delle attività di interesse generale.

Ha una carenza dello scopo di lucro, eccezione per voci di rimborso che non formano reddito.

La prestazione del volontario realizza in ogni caso interessi meritevoli di tutela.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Ente di cui il volontario è socio o associato o per il quale svolge la propria attività sportiva.

REQUISITI ESSENZIALI PER LA QUALIFICA DI VOLONTARIO SPORTIVO

Divieto di remunerazione: il soggetto non può percepire alcun corrispettivo/indennità per la prestazione svolta.

Principio di incompatibilità: le prestazioni del volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, o comunque retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Obbligo di assicurazione: è in capo all'ASD/SSD l'obbligo di assicurare i volontari per la RC verso i terzi.

Rimborso: al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

IL VOLONTARIO

- ✓ Il volontario è colui che presta la sua attività in modo **gratuito, spontaneo e con fini solidaristici**.
- ✓ L'attività di volontariato esula pertanto da **qualsivoglia vincolo negoziale** e trova la sua fonte proprio nello Statuto di ogni Ente, Associazione, Fondazione che si costituisce per il perseguimento di un fine meritevole, riconducibile al mondo del sociale ed a riguardo delle attività di interesse generale.
- ✓ Ha una carenza dello scopo di lucro, eccezione per voci di rimborso che non formano reddito.
- ✓ Le prestazioni sportive di volontariato **sono incompatibili** con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Ente di cui il volontario è socio o associato o per il quale svolge la propria attività sportiva.

L'INCOMPATIBILITÀ

La disciplina dell'art. 29, che in parte qua recepisce l'omologa condizione prevista dal codice del terzo settore, dispone che le prestazioni di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Lo scopo del divieto di svolgere contemporaneamente per lo stesso ente prestazioni di volontariato e di lavoro è all'evidenza quello di evitare abusi e prevenire l'insorgenza di "zone grigie" dove le rispettive attività possano confondersi o inquinarsi, sia per salvaguardare la libertà e la spontaneità del volontariato, sia in funzione antielusiva delle norme lavoristiche, assicurative e previdenziali a tutela del lavoratore.

Si evidenzia inoltre che l'incompatibilità prescinde **dal criterio di appartenenza all'ente** in quanto **non è richiesta la qualifica di socio o associato né di tesserato** in capo al volontario, rilevando la mera situazione di fatto (lo svolgere l'attività sportiva volontaria per il tramite dell'ente).

Si ritiene che l'incompatibilità assoluta e inderogabile delle due posizioni in capo al medesimo soggetto per prestazioni rese a favore del medesimo sodalizio, si estenda a mansioni e ruoli diversi (così l'istruttore sportivo volontario non può anche lavorare, per il medesimo sodalizio, né naturalmente con altre mansioni sportive, né con altre mansioni o ruoli, gestionali o non sportivi: per fare un esempio concreto, il dipendente amministrativo della piscina non può prestare attività di volontariato nel tempo libero come istruttore di nuoto).

Istruttore co.co.co., che al di fuori del tempo dedicato al lavoro, presti anche attività di volontariato per mansioni diverse, ad esempio si occupi dei tesseramenti o della prima nota: la prestazione di lavoro sportivo è incompatibile con prestazioni di volontariato non sportive?

Il tenore letterale dell'art. 29 co. 3 non lo prevede espressamente, ma considerato che la ratio dell'incompatibilità è quella di evitare abusi o commistione di ruoli tra volontario e lavoratore, si potrebbe leggere in entrambi i sensi (volontario sportivo/lavoro; lavoro sportivo/volontariato) e per tutte le possibili combinazioni.

Quanto all'esercizio gratuito della carica riteniamo – pur con le criticità derivanti da un potenziale conflitto di interessi e dal divieto di distribuzione indiretta di utili – che non sussista incompatibilità con svolgimento di un'attività lavorativa remunerata per il medesimo sodalizio .

In tema di incompatibilità, vertendo su un aspetto della qualificazione giuridica della figura del volontario, si ritengono applicabili le indicazioni fornite **con la comunicazione 10 marzo 2022, n. 34/4011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** per il terzo settore che ammette, sotto il profilo formale, **la compatibilità** tra l'attività del volontariato e il rapporto di lavoro reso nell'ambito delle medesime organizzazioni complesse. È pertanto possibile instaurare un rapporto di lavoro con un sodalizio sportivo e di volontariato con il comitato territoriale dell'ente affiliante e viceversa; o anche instaurare rapporti di lavoro e volontariato con distinti comitati periferici del medesimo organismo affiliante.

RIMBORSI SPESA PER IL VOLONTARIO

- Il rimborso delle spese documentate sostenute dal volontario ha come riferimento non più “la trasferta” ma “l’attività svolta” dal volontario (entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Ente ed anche per le attività solte all’interno del Comune di residenza).
- Viene prevista, ricalcando quanto già previsto dal Codice del Terzo Settore, la possibilità di erogare al volontario un **rimborso spesa non documentato** ma supportato da **autocertificazione** rilasciata dallo stesso entro il **limite massimo di euro 150 mensili**, con la precisazione che tali rimborsi non costituiscono, anche in questo caso, reddito per il percipiente.

VOLONTARI E PREMI

È possibile riconoscere al volontario, atleta o tecnico, i premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive dilettantistiche, come ad esempio il conseguimento del podio?

Tali emolumenti, in denaro o in natura, non più collocati nel regime dei redditi diversi per l'abrogazione dell'art. 67 co. 1 lett. m), oggi sono ricondotti dall'art. 36-quater del d.lgs. 36/2021 al trattamento tributario ordinario di cui all'art. 30 del d.P.R. 600/1973.

Nel silenzio dell'art. 29 del Decreto è giusto interrogarsi sulla compatibilità dei premi con il regime di gratuità che connota la prestazione del volontario ed in attesa delle interpretazioni ministeriali, sul tema resta un dubbio non chiarito dal Decreto 36.

I PREMI PER I VOLONTARI

- La disposizione sul trattamento dei premi, **nel riferirsi a tecnici e atleti**, conferma l'autonomia di tale emolumento rispetto a uno specifico inquadramento di tali figure quali lavoratori o volontari, con la conseguenza che si debba ritenere ammissibile il riconoscimento di premi tanto per gli uni quanto per gli altri, nonché naturalmente per coloro che non siano né volontari né lavoratori;
- La natura aleatoria e non corrispettiva delle somme erogate a titolo di premio, in quanto ricollegate al **conseguimento di un risultato ipotetico e non negoziate preventivamente tra le parti**, appare inoltre astrattamente compatibile con la gratuità della prestazione volontaristica, proprio in quanto non si tratterebbe di una forma di remunerazione commisurata all'attività prestata, vietata per il volontario, ma di un emolumento eventuale e anzi imprevisto e del tutto indipendente dalla prestazione considerata in termini quantitativi.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI COMPENSI SPORTIVI SETTORE DILETTANTISTICO

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00 (**soglia di esenzione IRPEF**).

In definitiva, **non costituiscono reddito** per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00.

Qualora l'ammontare complessivo dei compensi superi il limite di 15.000,00 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente **solo per la parte eccedente** tale importo. Oltre l'importo di 15.000,00 euro si applicheranno le regole ordinarie in tema di ritenute fiscali erariali e di addizionali IRPEF regionale e comunale.

In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile **IRAP**.

SETTORE PROFESSIONISTICO

(Art. 36. comma 6 ter)

Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età **inferiore a 23 anni** nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione **non sia stato superiore a 5 milioni di euro.**

ASPETTO FISCALE

Anche per il lavoratore autonomo titolare di partita IVA che opera nell'area del dilettantismo, i compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di € 15.000,00.

Superata la franchigia dei 15.000,00 euro il reddito del professionista sarà assoggettato a tassazione sulla base del regime fiscale adottato:

- **se semplificato** applicando le ordinarie aliquote fiscali;
- **se forfettario** applicando l'imposta sostitutiva sul reddito imponibile che è pari al fatturato per il coefficiente di redditività stabilito in funzione del codice Ateco utilizzato;

AUTOCERTIFICAZIONE

Il Percettore di emolumenti sportivi dilettantistici, ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021 ed all'atto del pagamento, sarà tenuto a rilasciare, alla Società sportiva erogante il compenso, specifica **autocertificazione** attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.


PROFILI PREVIDENZIALI SETTORE DILETTANTISTICO

1. I lavoratori subordinati sportivi (operanti nel settore dilettantistico) sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS.
2. I lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, sono iscritti alla **Gestione separata dell'INPS**.

GESTIONE SEPARATA

CO.CO.CO.

1. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS l'aliquota contributiva di base (cui vanno sommate quelle aggiuntive (0,50% Malattia – 0,72% Maternità – 1,31% Dis-coll) ordinarie in base al rapporto di lavoro) è stabilita in misura pari al:
 - 24%, se risultano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie;
 - 25%, se non risultano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie.

NB.  è previsto l'obbligo contributivo “sulla parte di compenso **eccedente** i primi 5.000,00 euro annui e su cui si applicano le suddette aliquote.

Dall'agevolazione contributiva sono esclusi i lavoratori subordinati sportivi dell'area del dilettantismo.

Sino a tutto il 31.12.2027, la contribuzione alla Gestione separata INPS (**esclusivamente IVS**) per collaboratori è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo.

Art. 35, 8-bis.

L'aliquota contributiva **pensionistica** e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi **6, 7 e 8**, sono **calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.**

Art. 35, 8-ter.

Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei **limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.**

GESTIONE SEPARATA AUTONOMO CON P. IVA

Il lavoro autonomo titolare di partita IVA dovrà iscriversi alla gestione separata INPS, ai sensi dell'art. 2, comma 26, Legge n. 355/1995 e sarà tenuto a versare nel periodo di riferimento un ammontare contributivo pari al **26,23%** del reddito prodotto ovvero IVS 25% oltre contributi minori (0,50% Malattia – 0,22% Maternità – 0,51% ISCRO).

Da un punto di vista fiscale, diversamente ed anche per il lavoratore autonomo titolare di partita Iva e operante nel settore dilettantistico, resta applicabile l'agevolazione di cui all'art. 36, comma 6, D. Lgs. 36/21 e conseguentemente resta la soglia di esenzione fiscale fin all'importo complessivo annuo di 15.000,00 (*superata tale soglia ed esclusivamente nella parte eccedente verrà applicata la tassazione prevista a seconda del regime fiscale (ordinario – forfettario) adottato dal contribuente*).

SIMULAZIONE ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI ASSOCIATI AD UNA CO.CO.CO. SPORTIVA

Contributi INPS

Compenso lordo	5.000,00	12.000,00	18.000,00
Franchigia	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Base imponibile	-	7.000,00	13.000,00
Riduzione 50%	-	3.500,00	6.500,00
Base imponibile contributiva	-	3.500,00	6.500,00
Contributi IVS INPS	-	875,00	1.625,00
Contributi minori	-	142,10	263,90
Totale contributi dovuti	-	1.017,10	1.888,90

Su un compenso lordo pari ad euro 12.000 la contribuzione complessivamente generata sia pari ad euro 1.017,10 di cui 678,07 a carico della società sportiva e 339,03 a carico del lavoratore.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Fermo restando quanto sopra, nel settore dilettantistico chi intende operare nel regime di lavoro autonomo in qualità di titolari di partita IVA dovranno anche loro iscriversi alla gestione separata INPS, ai sensi dell'art. 2, comma 26, Legge n. 355/1995 e saranno tenuti a versare nel periodo di riferimento un ammontare contributivo pari al:

➔ 26,23% del reddito prodotto ovvero IVS 25% oltre contributi minori (0,50% Malattia 0,22% Maternità – 0,51% ISCRO = 1,23%).

Da un punto di vista fiscale, **anche per i lavoratore autonomo titolare di partita Iva** e operante nel settore dilettantistico, resta applicabile l'agevolazione di cui all'art. 36, comma 6, D. Lgs. 36/21 **ovvero la soglia di esenzione** fiscale sino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 (superata tale soglia ed esclusivamente nella parte eccedente verrà applicata la tassazione prevista a seconda del regime fiscale (ordinario – forfettario) adottato dal contribuente).

ASPETTO CONTRIBUTIVO

Nell'area del dilettantismo i lavoratori autonomi avranno come fondo pensionistico di riferimento la Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

1. Aliquote contributive

Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi che svolgono prestazioni autonome professionali devono essere iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/1995.

IVS	CONTRIBUTI MINORI			TOTALE
	MALATTIA - ANF	MATERNITA'	ISCRO	
25%	0,50%	0,22%	0,51%	26,23%

Per i professionisti iscritti alla gestione separata che risultino già assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica è stabilita in misura pari al 24% senza aliquota aggiuntiva assistenziale (contributi minori).

IVS	CONTRIBUTI MINORI			TOTALE
	MALATTIA - ANF	MATERNITA'	DIS-COLL	
24%	-	-	-	24%

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

1. I **lavoratori subordinati sportivi**, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono **sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche** qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.
2. Ai **lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa** si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.
3. Per gli **sportivi dilettanti**, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

Sul punto è però necessario precisare che l'esclusione dall'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali come detto **non opera** a riguardo delle **co.co.co. amministrativo-gestionali** che, se pur beneficiano delle medesime esenzioni fiscali e particolarità contributive previste per i lavoratori sportivi, restano a tutti gli effetti delle co.co.co. "ordinarie" e pertanto obbligate all'assicurazione presso l'INAIL.

GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Per **minimizzare** l'impatto burocratico della riforma associato agli adempimenti amministrativi che devono essere normalmente effettuati per l'attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, gli artt. 28 e 35, D. Lgs. n. 36/2021 pongono una serie di **semplificazioni procedurali** nella gestione dei rapporti di lavoro ottenute grazie all'implementazione di specifiche funzioni nella piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

GLI ADEMPIMENTI

(Comunicazione d'instaurazione del rapporto)

- ▶ L'associazione o società, nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva Associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., destinataria delle prestazioni sportive è **tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS)** i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.
- ▶ La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche **equivale** a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Modello Unilav) e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL, in tempo reale.
- ▶ **Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego.**

RAS

(Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche)

L'iscrizione **certifica** la natura dilettantistica dell'attività sportiva svolta dalle ASD/SSD, compresa l'attività didattica e formativa, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica.

L'iscrizione al “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” è pertanto necessaria affinché l'attività svolta sia riconosciuta come sportiva dilettantistica per tutte le conseguenze che da ciò discendono, ivi incluso per **accedere a benefici** e contributi pubblici statali in materia di sport e per fruire dei servizi previsti dalla normativa.

Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 39/2021, il “RAS” istituito presso il Dipartimento per lo sport **sostituisce** a tutti gli effetti il precedente “Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche” del CONI.

GLI ALTRI ADEMPIMENTI PER LE CO.CO.CO

Per le collaborazioni coordinate e continuative sportive, non è obbligatoria la tenuta del Libro Unico del Lavoro, in quanto tale adempimento può essere espletato telematicamente all'interno di una apposita applicazione contenuta nel Registro delle attività sportive dilettantistiche e, nel caso di compensi annuali non superiori alla soglia di esenzione fiscale pari ad euro 15.000, non vi è neanche l'obbligo di procedere alla redazione del relativo prospetto paga.

ADEMPIMENTO	FUNZIONE DEL REGISTRO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Comunicazioni obbligatorie	Inserimento di una specifica funzione nel RAS per assolvere alle comunicazioni obbligatorie UNILAV.	L'art. 28, comma 3, D.Lgs. n. 36/2021 prevede che «non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali».
Cedolini e Libro unico del Lavoro	Inserimento di una specifica funzione nel RAS per assolvere all'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro, al calcolo dei contributi dovuti e per procedere alla liquidazione dei relativi compensi.	L'art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 36/2021 prevede che «nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000, non vi è l'obbligo di emissione del relativo prospetto paga».
Flusso UniEmens	Inserimento di una specifica funzione nel RAS per assolvere al calcolo e all'invio del Flusso UniEmens.	L'art. 35, comma 8-quinquies, D.Lgs n. 36/2021 prevede che «per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l'adempimento della comunicazione mensile all'istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche».

ASPETTI FISCALI, AMMINISTRATIVI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

MODELLI F24



Possibilità di generare Modelli F24 direttamente tramite il portale del Registro;

CERTIFICAZIONE
UNICA



Creazione del modello e predisposizione del file telematico per la trasmissione all'agenzia delle Entrate tramite intermediario.

**I RAPPORTI
DI LAVORO SPORTIVO
NEI SETTORI PROFESSIONISTICI
E
NELL'AREA DEL DILETTANTISMO**

Dott. Stefano Carotti

L'importanza della Riforma ...

D.Lgs. 36/2021

- Definisce nel dettaglio il “datore di lavoro” sportivo
- **Ridisegna, in particolare nel settore dilettantistico, le modalità (lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato) con la relativa contrattualistica individuale, i rapporti di lavoro tra le “società” sportive comunque denominate e i lavoratori sportivi.**
- Individua, in forma esclusiva e tassativa, le attività sportive professionistiche
- Definisce i tipi e le forme giuridiche che devono avere gli Enti a qualunque titolo operanti nei settori dello sport professionistico e dilettantistico

- Definisce con puntualità il lavoratore sportivo
- Disciplina il compenso dei lavoratori sportivi e degli altri soggetti “collaboratori e ausiliari”
- Regolamenta il trattamento fiscale e contributivo dei compensi percepiti dai lavoratori sportivi e dagli altri “collaboratori e ausiliari”
- Definisce il «volontariato» in ambito sportivo

Nel settore sportivo, i contratti individuali sono strumenti fondamentali per regolare le relazioni tra gli atleti, gli allenatori e le società sportive.

LAVORO SPORTIVO SUBORDINATO E AUTONOMO

I rapporti di lavoro costituiti tra il “lavoratore sportivo” e “l’organismo sportivo” *datore di lavoro*, possono dispiegarsi secondo le modalità tipiche del lavoro subordinato, del lavoro autonomo (anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c.), nonché – secondo le più recenti disposizioni del Decreto correttivo bis (D.Lgs 120/2023) – nell’ambito della prestazione occasionale (così come regolamentata dalla L. 96/2017 e dall’art. 2222 ss. c.c.).

A tal riguardo, la considerazione più significativa che occorre fare in premessa è quella secondo la quale, attese le specificità del lavoro in ambito sportivo, nello stesso si sommano, e sovente si intersecano sovrapponendosi, sia le specifiche normative disciplinanti il lavoro sportivo, sia quelle generali regolanti gli ordinari rapporti di lavoro.

Ci riferiamo in particolare alla ricomprensione in ambito sportivo sia dei lavoratori sportivi in senso proprio, che dei soggetti che prestano attività ausiliarie e complementari – ma pur sempre, però, necessarie e funzionali al corretto svolgimento delle attività sportive nelle previste sedi (stadi, piscine, palestre, piste e circuiti, velodromi, ippodromi, strutture dedicate).

LA DISCIPLINA DEL LAVORO SPORTIVO

Sono le stesse norme vigenti in materia di lavoro sportivo che frequentemente richiamano quelle del diritto comune regolanti gli ordinari rapporti di lavoro.

Ferma restando, infatti, l'applicabilità della disciplina sportiva a quegli aspetti propri della prestazione sportiva, per quanto attiene tutti gli altri aspetti generali del rapporto lavorativo sarà possibile l'applicabilità delle ordinarie norme in materia di rapporto di lavoro.

Infatti, ove la disciplina sportiva non regoli il rapporto lavorativo nella sua interezza e, comunque, in tutte quelle situazioni in cui si configuri la compatibilità delle condizioni - *ricorrendone i presupposti* - alla base del rapporto di lavoro sportivo con quelle di un comune rapporto di lavoro in ambito di impresa, è possibile (dovuta) l'applicabilità dell'ordinaria disciplina del rapporto di lavoro.

Più in particolare, prima di passare all'analisi delle varie qualificazioni contrattuali riferibili all'ambito dello sport, è opportuno un breve richiamo alle fonti normative che, come già evidenziato, espressamente rimandano ad alcune specifiche tipologie e, contestualmente, all'applicabilità diretta della ordinaria legislazione in materia di rapporti di lavoro.

Il **lavoro sportivo è regolato da una serie di leggi speciali** che disciplinano i rapporti tra società e sportivi, sia nel settore professionistico che in quello dilettantistico, **e da tutte le disposizioni del codice civile e della legislazione del lavoro non incompatibili con lo stesso.**

Non si applicano, invece, le norme in materia di:

- Controllo a distanza (art. 4 L. 300/70);
- Accertamenti sanitari (art. 5 L. 300/70);
- Sanzioni disciplinari (art. 7 L.300/70);
- Mansioni del lavoratore (art. 13 L.300/70);
- Tutela del lavoratore in caso di licenziamento (art. 18 L.300/70);
- La regolamentazione del rapporto di lavoro sportivo è completata dalle previsioni dei relativi Accordi e Contratti Collettivi.

Una particolare attenzione va riservata al D.Lgs.104/2022 (c.d. *Decreto Trasparenza*) il quale disciplina i nuovi contratti individuali di lavoro ed è applicabile, ove compatibile, anche ai rapporti di lavoro sportivo.

DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

1. D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36

- Art. 25, comma 2: sussistenza del lavoro subordinato e autonomo;
- **Art. 25, comma 3: certificazione dei contratti;**
- Art. 25, comma 5: applicabilità, in quanto compatibili, delle norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario;
- Art. 25, comma 6: dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- Art. 25, comma 6 bis: contratto individuale dei Direttori di gara;
- Art. 26: disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo;
- **Art. 27: rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici;**
- **Art. 28: rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo;**
- Art. 29: prestazioni sportive dei volontari;
- Art. 30: formazione dei giovani atleti (*apprendistato n.d.r.*).

2. Regolamenti, Statuti e Delibere delle Federazioni Sportive Nazionali

3. Statuti societari e/o associativi

SETTORE PROFESSIONISTICO

Art. 27 del Decreto

Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici

Nei settori professionistici il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, continuativa e remunerata, si presume oggetto di **contratto di lavoro subordinato (con tutti i requisiti che caratterizzano tale tipologia contrattuale)**.

Sono altresì considerati «sportivi professionisti» oltre agli atleti, gli allenatori, gli istruttori, i preparatori atletici, i direttori tecnici, i direttori sportivi ed i direttori di gara.

Il contratto di lavoro sportivo professionistico deve avere la forma scritta (*ad substantiam*) e contiene, in genere, una serie molto complessa di clausole e disposizioni specifiche; inoltre deve essere conforme al contratto-tipo predisposto ogni 3 anni dalla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento e dai rappresentanti delle categorie interessate in base ai loro accordi.

La Società Sportiva (*datore di lavoro*) deve depositarlo, entro 7 giorni dalla stipula, presso la Federazione sportiva interessata affinché venga valutato e, quindi, approvato.

L'approvazione, secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale, è condizione di efficacia del contratto.

Nel contratto è obbligatoria la clausola che riguarda l'obbligo per l'atleta di rispettare le istruzioni tecniche e gli altri ordini impartiti dal datore di lavoro e può essere prevista anche una «clausola compromissoria», attraverso la quale viene stabilito che eventuali conflitti saranno analizzati e giudicati da un Collegio Arbitrale. Se presente, nella clausola compromissoria deve essere riportata anche la nomina degli arbitri oppure il loro numero e il modo in cui saranno nominati

Il contratto di lavoro subordinato, nella quasi totalità dei casi, è a **tempo determinato** con una durata massima stabilita di **5 anni**, che può essere anche di durata inferiore.

Termini superiori di durata vengono considerati nulli e sostituiti automaticamente con il termine massimo previsto dalla legge.

E' comunque possibile dar vita a più contratti a termine con lo stesso sportivo.

Il contratto può essere anche ceduto ad un'altra società prima della sua scadenza, a patto che vi sia il consenso dello sportivo.

Il lavoro sportivo professionistico costituisce, tuttavia, oggetto di **contratto di lavoro autonomo** quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) L'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) Lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o di allenamento;
- c) La prestazione, che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese, ovvero 30 giorni ogni anno

SETTORE DILETTANTISTICO

Art. 28 del Decreto

Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di **contratto di lavoro autonomo**, nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) La durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva

(Non è prevista la forma scritta del contratto *ad substantiam*)

LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI

LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI

D. Lgs. n. 276/2003, artt. 75 e ss.

La certificazione dei contratti è un innovativo strumento di certezza del diritto introdotto nell'Ordinamento italiano dalla *Riforma Biagi*.

Dall'originaria volontà di determinare la natura del rapporto di lavoro, all'affermazione della genuinità della qualificazione stessa.

GLI SCOPI E LE FUNZIONI DELLA CERTIFICAZIONE

Funzione asseverativa

- la Certificazione ha la finalità di attestare l'esatta qualificazione dei contratti con l'esame contestuale delle Parti stipulanti gli stessi;
- la Certificazione permette una valutazione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali;
- la Certificazione viene eseguita da soggetti terzi ed imparziali (Commissioni di Certificazione)

Funzione certificativa

- la Certificazione ha lo scopo di fornire maggiore tutela ai lavoratori;
- di prevenire e ridurre il contenzioso (sia giudiziario che amministrativo) soprattutto in ambito della qualificazione dei rapporti di lavoro;
- e di migliorare la qualità dei contratti e dei modelli organizzativi aziendali, anche al fine di garantire maggiore affidabilità verso gli *stakeholder*.

I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE

La Certificazione comporta l'inefficacia di qualsiasi atto che presupponga una differente qualificazione del contratto accertato dalla Commissione, sino a sentenza contraria del giudice di merito. Ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. n.276/2003 le parti del contratto, o i soggetti terzi nella cui sfera giuridica l'atto di certificazione insista, hanno la possibilità di ricorrere contro l'atto che è stato qualificato secondo una specifica metodologia. Il contratto certificato, nonostante l'eventuale impugnativa, sarà fermamente valido sino a pronuncia contraria del giudice di merito (che ne invalidi per l'appunto la Certificazione). Da quel momento in avanti sul contratto "spogliato" della tutela certificativa sarà possibile agire.

FAC SIMILI CONTRATTI DI LAVORO SPORTIVO

- contratto di lavoro dipendente
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- contratto di lavoro autonomo

ESEMPIO DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO NEL SETTORE PROFESSIONISTICO

MODELLO CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO

Tra

La Società _____ con sede a _____ in via _____, P.IVA/cod.fisc./num.R.I. _____, in persona del suo legale rappresentante _____ nato/a a _____ il _____ residente a _____ in via _____ cod.fisc. _____ di seguito Società

Il sottoscritto _____^e _____, cod. fisc. _____, nato/a a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ di seguito Lavoratore

Congiuntamente le Parti,
Si conviene e stipula quanto segue

1) DECORRENZA E DURATA

L'assunzione del Lavoratore alle dipendenze della Società si intende a tempo determinato: decorre dal giorno _____ e avrà scadenza il giorno _____

2) INQUADRAMENTO

Il Lavoratore è assunto con qualifica di _____ secondo il CCNL _____, applicato dalla Società (di seguito "CCNL").

3) MANSIONI

Il Lavoratore è assunto alle dipendenze della Società per lo svolgimento delle seguenti mansioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

4) SEDE DI LAVORO

La sede di lavoro è individuata presso la sede della Società sita a _____ in Via _____, n. _____ (_____).

5) TRASFERIMENTO CON CAMBIO DI RESIDENZA

In caso di trasferimento che determini il cambiamento di residenza, la Società si impegna a darne comunicazione al Lavoratore con un preavviso di _____ giorni. In tale ipotesi, la Società corrisponderà al Lavoratore il rimborso delle ulteriori spese legate al vitto e all'alloggio, oltre ad un'indennità di trasferta pari a € _____ da corrispondersi _____.

6) ORARIO DI LAVORO

La prestazione lavorativa è svolta con orario normale di _____ ore settimanali, distribuite su _____ giorni lavorativi.

7) PERIODO DI PROVA

L'assunzione definitiva del Lavoratore è subordinata al positivo superamento di un periodo di prova, stabilito in _____, che sarà condotta sulle mansioni indicate all'art. "Mansioni". Durante tale periodo, il rapporto di lavoro potrà essere risolto liberamente da ciascuna delle parti, senza alcun obbligo di preavviso o di pagamento dell'indennità sostitutiva.

8) SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA

Superata con esito positivo la prova, l'assunzione del Lavoratore si intende automaticamente confermata a tempo determinato ed il periodo prestato si computa nell'anzianità di servizio.

9) DURATA MINIMA DELLA PROVA

Le parti convengono che, al fine di garantire l'effettività dell'esperimento, il rapporto non possa cessare prima che siano decorsi _____ giorni / mesi.

10) TRATTAMENTO ECONOMICO

La Società corrisponde al Lavoratore, come corrispettivo di ogni sua obbligazione, una retribuzione lorda annua pari a € _____, suddivisa in _____ mensilità, con il dettaglio che sarà indicato nel primo prospetto paga.

11) COMPENSI PER ATTIVITÀ ULTERIORI

La Società si impegna a corrispondere al Lavoratore, a fronte di ogni singola partecipazione ad iniziative promo-pubblicitarie della Società stessa, la somma lorda di euro _____.

12) SUPERMINIMO

Il trattamento economico sopra indicato ha carattere complessivo. Esso assorbe fino a concorrenza ogni aumento retributivo comunque disposto in prosieguo anche se attuato mediante particolari istituti, di qualunque fonte, anche se con effetto retroattivo.

RETRIBUZIONE VARIABILE E RIMBORSO DELLE SPESE

PREMI DI RISULTATO/INCENTIVI

13) PAGAMENTO RETRIBUZIONE

Le competenze economiche per il lavoro prestato sono corrisposte al Lavoratore entro e non oltre il giorno _____ del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.

14) PATTO DI STABILITÀ

La Società e il Lavoratore si impegnano a non recedere dal rapporto di lavoro per un periodo di tempo pari a _____ mesi. Durante detto periodo il recesso è consentito solo per giusta causa ovvero per impossibilità della prestazione oggetto del presente contratto.

(può essere prevista, a favore del giocatore e/o della Società, una fuoriuscita anticipata rispetto alla scadenza-con eventuale previsione di compenso aggiuntivo-)

15) OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Il Lavoratore si obbliga a svolgere la propria prestazione lavorativa con attenzione e diligenza, osservando le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite dalla Società, nonché ogni altra regola o politica in vigore presso la stessa, per il conseguimento degli scopi agonistici.

16) DIRITTI DI IMMAGINE

La Società potrà richiedere al Lavoratore di partecipare ad eventuali riprese televisive, interviste radio-televisive e manifestazioni promozionali organizzate dai partner promo-pubblicitari della Società stessa.

17) DIRITTI DI IMMAGINE: COMPENSO

La Società si impegna a corrispondere al Lavoratore, a fronte di ogni singola partecipazione ad iniziative promo-pubblicitarie della Società stessa, la somma lorda di euro _____.

18) CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Al Lavoratore è fatto divieto di comunicare o divulgare notizie riguardanti la Società con particolare riferimento alle informazioni attinenti:

– all'organizzazione aziendale;

– _____;

– _____.

Tale obbligo resterà in vigore anche dopo l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

19) CLAUSOLA DI ESCLUSIVA

Il Lavoratore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a prestare la propria attività esclusivamente nei confronti della Società e a non svolgere altre attività di lavoro dipendente o autonomo per tutta la durata del rapporto di lavoro, senza la preventiva ed espressa autorizzazione della Società stessa.

20) TUTELA SANITARIA

La Società si impegna a sottoporre il Lavoratore ai controlli medici necessari secondo le norme stabilite dalla Federazione sportiva nazionale ed approvate con decreto del Ministro della Sanità. La Società si impegna a custodire ed aggiornare la scheda sanitaria del Lavoratore e da dargliene copia. Il lavoratore è tenuto a depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale.

21) FERIE

Il Lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie annuali di _____ giorni, come previsto all'art. _____ del CCNL applicato. Dal computo delle ferie restano escluse le giornate di riposo settimanale e le festività nazionali cadenti nel periodo stesso.

22) CESSIONE DEL CONTRATTO

La Società, nel rispetto delle disposizioni e modalità stabilite dalla federazione sportiva nazionale e previo consenso del Lavoratore, potrà cedere il presente contratto a terzi.

23) TUTELA ASSICURATIVA

La Società, contro il rischio di morte e contro il rischio di infortuni che possano pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica del Lavoratore, si impegna a stipulare, con primaria Società assicurativa, una polizza assicurativa individuale in suo favore entro il massimale di euro _____.

24) VIOLAZIONE DEL PATTO DI STABILITÀ

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal patto di stabilità, il Lavoratore sarà tenuto a versare alla Società una somma, a titolo di penale, di importo pari a € _____, fatta salva la facoltà per la Società di rivalersi per gli eventuali maggiori danni subiti.

25) BENI E MATERIALI DELLA SOCIETÀ

Il Lavoratore si obbliga a custodire, con particolare cura e diligenza, i beni e i materiali forniti dalla Società.

26) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti e forniti potranno essere utilizzati unicamente per l'esecuzione del contratto e per l'espletamento delle finalità istituzionali, in conformità alla disciplina contenuta nel Regolamento Europeo 2016/679.

27) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie eventualmente nascenti dal presente contratto saranno devolute ad un collegio arbitrale costituito di _____ membri, nominati come segue: _____.

Il procedimento arbitrale si svolgerà a _____.

28) DEPOSITO DEL CONTRATTO

Le parti concordano che il presente contratto sarà depositato, entro _____ giorni dalla stipula, a cura della Società presso la federazione sportiva nazionale ai fini dell'approvazione.

29) OBBLIGHI RECIPROCI DELLE PARTI

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti si obbligano, in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione, ad osservare le norme dello Statuto della Federazione sportiva di appartenenza e ad accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento da questa adottato, ivi comprese le relative vertenze di carattere tecnico e disciplinare, nonché delle decisioni del Collegio Arbitrale.

Ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione degli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto della Federazione sportiva nazionale.

30) CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle leggi vigenti in materia, nonché alle disposizioni del CCNL.

31) DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto costituisce l'unico accordo esistente tra la Società e il Lavoratore, sostituendo ogni precedente intesa, anche verbale, intercorsa tra gli stessi in relazione alle materie in esso trattate.

Qualsivoglia modifica o aggiunta al presente contratto sarà priva di effetti se non effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti, fatto salvo quanto diversamente previsto dal contratto stesso.

L'eventuale nullità o inefficacia, per qualsiasi ragione, di una delle clausole del contratto non inficerà la validità e l'efficacia delle restanti clausole, alle quali potrà essere dato seguito anche in assenza della clausola nulla, annullabile od invalida.

Letto, Approvato e Sottoscritto

_____, _____

Il Lavoratore Sportivo

La Società

ESEMPIO DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA SPORTIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA LAVORATORE SPORTIVO (ex art. 25, D. Lgs. 36/2021 e s.m.i.)

Tra

- La A.S.D. _____ - in persona del legale rappresentante, Sig. _____ (Codice Fiscale: _____), nato _____ il _____ e residente in _____, con sede legale in _____, codice fiscale _____ e numero P.IVA _____, indirizzo Posta Elettronica Certificata: _____ - qui di seguito denominata anche l'Associazione e/o il Committente;

e

- Il sig. _____ (codice fiscale: _____), nato in _____ il _____ e residente in _____ - in seguito denominato anche il Lavoratore Sportivo e/o il Collaboratore;

Premesso che:

- l'Associazione ha la necessità di assicurarsi una prestazione tecnico-sportiva per l'insegnamento della disciplina del _____ ai propri associati e/o praticanti tesserati ed a riguardo di attività sportive organizzate in conformità alle norme della Federazione Italiana _____ ();
- l'Associazione ha ad oggetto della propria attività l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica della suddetta disciplina sportiva e ciò in osservanza dei dettami e dei regolamenti della citata Federazione e nel caso dell'eventuale Ente di Promozione Sportiva a cui la medesima Associazione decida di affidarsi;
- l'attività sportiva dell'Associazione è svolta a carattere dilettantistico ed è considerata tale dalla Federazione Italiana _____ e dal CONI;
- l'Associazione è in possesso dei requisiti per essere definita, in base alla normativa vigente, "Associazione Sportiva Dilettantistica" senza fine di lucro;
- l'Associazione risulta regolarmente iscritta nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) istituito presso il Dipartimento per lo sport dal D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39;
- il Collaboratore dichiara di essere in possesso delle conoscenze e competenze sportive necessarie per eseguire l'attività di cui sopra, con autonomia funzionale, rendendosi pertanto disponibile a svolgere l'incarico di: Istruttore tecnico di _____;
- il Collaboratore risulta un soggetto facente parte dell'ordinamento sportivo, in quanto tesserato ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/21 e pertanto autorizzato a svolgere attività sportiva per la Committente;
- il Collaboratore potrà svolgere una diversa attività lavorativa, anche di carattere sportivo, purché compatibile con gli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto;
- il Collaboratore nell'esecuzione della propria attività sportiva si obbliga ad osservare le norme dettate dal CONI, dalla Federazione nazionale e/o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

- le Parti con il presente contratto intendono costituire fra esse un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sulla base di quanto disciplinato dalla Legge e più specificatamente in ossequio a quanto disposto in materia dall'art. 25, co. 2 del D. Lgs. 36/2021;
- il Collaboratore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di non essere un dipendente pubblico;
- le Parti, dopo approfondito esame, escludono che il presente rapporto di lavoro possa in alcun modo essere riconducibile ad un contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del Codice civile, com'anche dell'articolo 26 del richiamato D. Lgs. 36/2021.

Tutto ciò premesso tra le costituite parti si conviene e stipula quanto appresso:

Articolo 1 – PREMESSA ED ALLEGATI

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e sua fonte interpretativa.

Articolo 2 – OGGETTO E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

Il Committente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/21 conferisce al Collaboratore, che accetta, l'incarico sportivo di: _____.

Il Collaboratore si obbliga a prestare la suddetta attività sportiva a favore dell'Associazione in via non esclusiva.

Il rapporto tra l'Associazione e il Collaboratore è costituito ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 25, comma 1 e 28, comma 2, D. Lgs. 36/2021 e la prestazione sarà resa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi di quanto disposto all'art. 28 del D. Lgs. 36/2021, all'articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e all'articolo 2, comma 2, lettera d), D. Lgs. 81/2015.

Nell'esecuzione dell'incarico, il Collaboratore presterà la propria attività con continuità ed in piena autonomia operativa, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Associazione e senza assoggettamento ad alcun potere direttivo, gerarchico e disciplinare, fatto salvo il necessario coordinamento con le esigenze organizzative, tecniche e sportive dell'Associazione in ossequio ai regolamenti della Federazione Sportiva di appartenenza.

Il Collaboratore svolgerà la sua attività lavorativa/sportiva con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto facendo uso appropriato delle sue competenze che non saranno, in alcun modo, limitate da parte dell'Associazione.

Lo Sportivo dovrà avviare e sovrintendere personalmente le attività organizzate e preventivamente concordate con la Direzione dell'Associazione.

L'instaurazione del rapporto di collaborazione conseguente al presente contratto verrà comunicata al Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie tramite le modalità ordinarie (*Modulo Unilav*) o tramite il sistema telematico istituito presso il Registro Telematico Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) nei termini e secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 36/21 e ss.

Il Collaboratore, qualora ne ricorrano le condizioni, verrà iscritto nel Libro Unico del Lavoro nei termini e secondo le disposizioni di cui al richiamato D. Lgs. 36/21 e ss.

Articolo 3 - LUOGO DI LAVORO

Il luogo preposto allo svolgimento della prestazione sportiva oggetto del presente contratto è presso l'impianto sportivo dell'Associazione come sito in _____.

Resta inteso che nei termini e secondo le modalità definite di volta in volta, l'Associazione potrà concordare con il Collaboratore di svolgere l'attività sportiva in trasferta, quindi in luoghi diversi, in relazione all'esecuzione della prestazione sportiva, com'anche in ragione del calendario sportivo preventivamente definito.

In tal caso, il Collaboratore avrà diritto al rimborso delle spese vive sostenute, ivi comprese eventuali indennità chilometriche, per i trasferimenti che effettuerà in trasferta per lo svolgimento della prestazione sportiva eseguita e conteggiata sulla base dei criteri di rimborso spesa definiti e deliberati dall'Associazione nel rispetto della normativa di legge disciplinante la materia.

Articolo 4 – DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

Il presente contratto avrà inizio a far data dal _____ e terminerà il _____.

Alla suddetta scadenza il rapporto tra le Parti si intenderà risolto ad ogni effetto di legge essendo espressamente escluso ogni rinnovo tacito.

Qualsiasi ulteriore accordo concernente l'eventuale proroga del rapporto di collaborazione oltre il suddetto termine dovrà risultare da atto scritto sottoscritto dalle Parti e avrà, comunque, valore di novazione del precedente accordo.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere in ogni momento e prima del termine stabilito con comunicazione scritta da inviare all'altra parte con preavviso di _____ giorni/mesi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta certificata agli indirizzi posti alle intestazioni del presente contratto.

In caso di recesso anticipato da parte della Committente, al Collaboratore sarà corrisposto il corrispettivo spettante in relazione all'attività svolta.

Resta ferma la possibilità di recesso per giusta causa a norma di legge con diritto al risarcimento del danno eventualmente subito.

Articolo 5 - PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

La durata delle prestazioni oggetto del presente contratto, pur avendo carattere continuativo, si presume sin d'ora che non supererà le ventiquattro ore settimanali al netto dell'attività agonistica programmata e concordata.

L'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto verrà concordato tra le Parti in ragione delle esigenze del Collaboratore, com'anche tenuto conto dell'organizzazione tecnico sportiva dell'Associazione ed in osservanza dei regolamenti della Federazione Sportiva di appartenenza e dell'Ente di promozione sportiva a cui l'Associazione è affiliata.

Articolo 6 – IDONEITA' FISICA

La validità del presente accordo è comunque subordinata all'idoneità fisica per l'espletamento della funzione richiesta nonché, ove necessario, per la pratica agonistica dello sport suddetto.

Per lo svolgimento di detto incarico il Collaboratore potrà utilizzare le strutture e le attrezzature della Associazione.

Articolo 7 – COMPENSO E MODALITA' DI PAGAMENTO – RIMBORSI

A fronte del rituale adempimento delle prestazioni poste a carico dello Sportivo, l'Associazione si impegna a corrispondergli un compenso parametrato alle prestazioni effettivamente rese nell'ambito di quanto previsto dal D. Lgs. 36/21 e ss.

Per il suddetto incarico verrà corrisposto al Collaboratore un compenso mensile di euro _____ al lordo degli accessori di legge (*ritenute fiscali e previdenziali calcolate come per legge*) da intendersi parametrato ed in rapporto all'esecuzione di n. _____ ore mensili di effettiva prestazione.

Tale compenso sarà erogato al Collaboratore con modalità tracciabili (Assegno e/o Bonifico bancario) e con cadenza mensile/bimestrale.

Il compenso come sopra definito è stato frutto di trattative tra le Parti che dichiarano sin d'ora che per la determinazione del compenso, tenuto conto dell'assenza di un Ccnl, si è tenuto conto di quanto normalmente corrisposto, nel luogo di esecuzione del rapporto, per prestazioni di lavoro autonomo, della

specialità della prestazione e ritengono, quindi, il corrispettivo pattuito proporzionato alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dedotta.

All'atto del pagamento del compenso come sopra definito, il Collaboratore, ai sensi di quanto disposto all'art. 36 co. 6 bis del D. Lgs. 36/21 si obbliga a rilasciare alla Committente specifica ed idonea autocertificazione che attesti l'ammontare dei compensi della stessa natura dal medesimo percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare ad altri Organismi sportivi.

Il Collaboratore prende atto che come disposto dall'art. 36 del D. Lgs. 36/21 sui compensi percepiti in ragione dell'attività di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00; pertanto qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

All'atto dell'erogazione del compenso o degli acconti sarà cura del Committente operare sul compenso medesimo le ritenute fiscali e previdenziali (*di cui al successivo art. 8*) nelle misure previste per legge ed in ossequio alla specifica normativa di cui al D. Lgs. 36/21.

La Committente rimborserà al Collaboratore le spese documentate di viaggio, vitto, alloggio e trasporto sostenute per eventuali trasferte al di fuori del Comune di residenza ove la Committente ha la sede, purché strettamente connesse allo svolgimento dell'incarico oggetto del presente contratto di collaborazione o comunque espressamente concordate e condivise.

Articolo 8 – PROFILI PREVIDENZIALI

La Committente prende atto che il Collaboratore ha dichiarato di non essere iscritto ad alcun albo professionale.

Sul punto, il Collaboratore dichiarerà con specifica e idonea autocertificazione di avere o non avere già in essere e attiva altra copertura previdenziale.

Sarà obbligo del Collaboratore comunicare al Committente, tempestivamente qualunque variazione di tale stato di fatto.

In esecuzione del presente contratto, il Collaboratore avrà diritto all'assicurazione previdenziale, con iscrizione alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, secondo la relativa disciplina previdenziale e con aliquota calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro, applicata secondo le percentuali e regole previste dall'articolo 35, comma 8-ter, D. Lgs. 36/2021.

Il valore dei contributi previdenziali sarà calcolato e ripartito in ossequio alle suddette disposizioni di legge, nella misura di un terzo a carico del Collaboratore e di due terzi a carico del Committente.

Il Collaboratore dichiara che provvederà ad inoltrare alla competente sede Inps apposita "Domanda d'iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 legge 8 agosto 1995 n. 335.

A seguito di quanto dichiarato dal Collaboratore, sarà cura della Committente versare il contributo di cui alla suddetta legge e rilasciare, nei termini previsti dalla legge, le relative certificazioni.

Articolo 9 – PROFILI ASSICURATIVI

Il Collaboratore prende atto che il presente rapporto di collaborazione sportiva è escluso dagli obblighi INAIL in quanto è soggetto alla tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 L. 289/2002.

Articolo 10 – RISERVATEZZA

Il Collaboratore è tenuto ad un comportamento diligente e secondo buona fede.

Il Collaboratore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma (*dichiarazioni, interviste giornalistiche e radiotelevisive, pubblicazioni, etc.*) se non espressamente autorizzato per iscritto dalla

Committente e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Il Collaboratore esprime il consenso all'eventuale utilizzo della propria immagine da parte della Associazione e degli eventuali sponsor per comunicazioni attinenti le attività sportive promosse dal Committente. L'utilizzo di tali immagini non darà diritto ad alcun ulteriore compenso fatto salvo diverso accordo tra le Parti da definirsi in forma scritta.

Il Collaboratore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna, inoltre, a indossare l'eventuale materiale sportivo e tecnico che gli verrà fornito dalla Associazione per la partecipazione ad eventi sportivi e/o comunque ad iniziative sociali e/o sportive direttamente organizzate e/o promosse dalla Associazione.

Articolo 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai diritti rispetto al trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 ed al Regolamento UE n. 679/16 (c.d. GDPR), il Collaboratore, preso atto dell'informativa (*qui allegata*) resagli ai sensi della richiamata normativa, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ed alla trasmissione dei medesimi ai terzi per le finalità di legge e nei limiti strettamente necessari ed in ragione dell'esecuzione del presente contratto.

Articolo 12 – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La Associazione darà piena attuazione agli obblighi derivanti dalla vigente normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 comunicherà prontamente al Collaboratore le eventuali misure necessarie per la tutela della salute e della sicurezza.

Il Collaboratore in tal caso si impegna ad attenersi alle prescrizioni ed alle direttive di prevenzione e protezione segnalate e comunicate, nonché a rendere tempestivamente note eventuali situazioni di anomalia o di anomalità che dovessero essere riscontrate in esecuzione dello svolgimento del proprio incarico.

Articolo 13 – CONTROVERSIE

Fermo restando quanto sopra, qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente al rapporto di lavoro instauratosi con il presente contratto sarà devoluta al Foro competente di

Articolo 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, il quale supera pertanto ogni precedente intesa, sia verbale che scritta.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al D. Lgs. 36/21, alle disposizioni del codice civile di cui agli art. 2222 e ss e comunque alle norme di legge disciplinanti la materia.

Qualsiasi deroga modifica od integrazione del presente contratto potrà intervenire esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata da entrambe le Parti.

Ai fini del presente contratto le Parti eleggono domicilio rispettivamente nei luoghi di cui in epigrafe. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra la eventuale modifica del domicilio eletto intervenuta nel corso del contratto.

Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita dalle disposizioni del Contratto, dovrà essere effettuata, a pena di inefficacia, per iscritto agli indirizzi posti in epigrafe a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta certificata.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante Legale:

Il Collaboratore:

ESEMPIO DI CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO SPORTIVO

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

(D. Lgs. 36/2021 e s.m.i.)

Tra:

- La A.S.D. _____ - in persona del legale rappresentante, Sig. _____ (Codice Fiscale: _____), nato _____ il _____ e residente in _____, con sede legale in _____, codice fiscale _____ e numero P.IVA _____, indirizzo Posta Elettronica Certificata: _____ - qui di seguito denominata anche l'Associazione e/o il Committente;

E

- Il Sig. _____ (codice fiscale: _____), nato ad _____, il _____ e residente in _____ Pec: _____ - in seguito denominato anche il Lavoratore Sportivo e/o il Prestatore.

Premesso che:

- a) che l'Associazione ha necessità di assicurare ai propri atleti tesserati praticanti una assistenza tecnica per le attività consistite di avviamento alla disciplina sportiva del tennis e per il perfezionamento delle tecniche dei propri associati mediante lezioni individuali e/o collettive in conformità alle norme della Federazione Italiana _____ (_____);
- b) che l'Associazione ha ad oggetto della propria attività l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica della disciplina sportiva suddetta e ciò in osservanza dei dettami e dei regolamenti della Federazione Italiana FIT e nel caso dell'Ente di Promozione Sportiva a cui la medesima Associazione deciderà di affiliarsi;
- c) l'attività sportiva dell'Associazione è svolta a carattere dilettantistico ed è considerata tale dalla Federazione Italiana _____ e dal CONI;
- d) che l'Associazione è in possesso dei requisiti per essere definita, in base alla normativa vigente, Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro;
- e) l'Associazione risulta regolarmente iscritta nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) istituito presso il Dipartimento per lo sport dal D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39;
- f) che l'Associazione è giunta nella determinazione di avvalersi della opera dell'Istruttore tecnico;
- g) il Prestatore dichiara di essere in possesso delle conoscenze e competenze sportive necessarie per eseguire l'attività di cui sopra, con autonomia funzionale, rendendosi pertanto disponibile a svolgere l'incarico di Istruttore tecnico di tennis;

- h) il Prestatore risulta un soggetto facente parte dell'ordinamento sportivo, in quanto tesserato ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/21 e pertanto autorizzato a svolgere attività sportiva per la Committente;
- i) il Prestatore dichiara di operare in regime di lavoro autonomo in qualità di titolare di P. Iva;
- j) Il Prestatore dichiara altresì di essere iscritto alla Gestione separata INPS, ai sensi dell'art. 2, comma 26 Legge n. 355/1995 ed in applicazione degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 36/2021 e ss;
- k) il Prestatore potrà svolgere qualsivoglia e diversa attività lavorativa, anche di carattere sportivo, purché compatibile con gli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto;
- l) il Prestatore nell'esecuzione della propria attività sportiva si obbliga ad osservare le norme dettate dal CONI e dalla Federazione Nazionale _____;
- m) Le Parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, un contratto di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento dell'attività sportiva di istruttore di Tennis, con le modalità ed i termini di seguito convenuti;
- n) il Prestatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di non essere un dipendente pubblico.

Tutto ciò premesso tra le costituite parti

si conviene e stipula quanto appresso:

Articolo 1 – PREMESSA ED ALLEGATI

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e sua fonte interpretativa.

Articolo 2 – OGGETTO E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

Il Committente conferisce al Prestatore, che accetta, l'incarico di lavoro autonomo sportivo come istruttore di tennis ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D. Lgs. 36/2021.

Il rapporto tra l'Associazione e il Prestatore viene rimessa alle disposizioni civilistiche contenute nell'art. 2222 del codice civile relative al contratto d'opera ed in ragione della natura sportiva della prestazione è costituito ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 25, comma 1 e 28, comma 2, D. Lgs. 36/2021 e la prestazione resa nella forma di lavoro autonomo con P. Iva.

Nell'esecuzione dell'incarico, il Prestatore presterà la propria attività in piena autonomia operativa, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Associazione e senza assoggettamento ad alcun potere direttivo, gerarchico e disciplinare. Pertanto le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dal Consiglio direttivo dell'Associazione ed in osservanza dei regolamenti della Federazione Italiana Tennis.

Il Prestatore svolgerà la sua attività con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto facendo uso appropriato delle sue competenze che non saranno, in alcun modo, limitate da parte dell'Associazione.

Il Prestatore dovrà procedere all'esecuzione del servizio, secondo le condizioni stabilite dal presente contratto ed a regola d'arte.

Il Prestatore si obbliga ad eseguire il servizio oggetto del presente contratto con lavoro proprio o prevalentemente proprio.

Resta inteso che il Prestatore, in ragione della natura dell'incarico, deve garantire la propria presenza e disponibilità ogni qual volta si rendesse necessario per assicurare la realizzazione dell'attività.

Il materiale e le attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio saranno di proprietà del prestatore d'opera e da questi direttamente utilizzate.

Articolo 3 – DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

Il presente contratto avrà inizio a far data dal _____ e terminerà il _____.

Alla suddetta scadenza il rapporto tra le Parti si intenderà risolto ad ogni effetto di legge essendo espressamente escluso ogni rinnovo tacito.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere in ogni momento e prima del termine stabilito con comunicazione scritta da inviare all'altra parte con preavviso di 30 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta certificata agli indirizzi posti alle intestazioni del presente contratto.

In caso di recesso anticipato da parte della Committente, al Prestatore sarà corrisposto il corrispettivo spettante in relazione all'attività svolta e in ossequio a quanto definito nel presente contratto.

Articolo 4 - ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto verrà definita tra le Parti anche in ragione dell'organizzazione tecnico sportiva dell'Associazione ed in osservanza dei regolamenti della Federazione Sportiva di riferimento (FIT).

Articolo 5 – CORRISPETTIVO

L'Associazione si impegna a corrispondere al Prestatore un corrispettivo onnicomprensivo pari a € _____ lordi l'ora da liquidarsi mensilmente dietro presentazione di idoneo documento fiscale.

Il Prestatore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

Il suddetto corrispettivo rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo e di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni.

Al Prestatore, in qualità di lavoratore sportivo ed operante nel settore del sport dilettantistico, relativamente al trattamento tributario, spettano ove compatibili le agevolazioni di cui all'art. 36, comma 6, del D. Lgs. 36/2021.

Fermo restando quanto sopra, il Prestatore dovrà autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali, previdenziali, assicurativi e contabili secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed in ragione del regime fiscale-tributario dal medesimo adottato.

Resta inteso che ogni e qualsiasi spesa sostenuta dal prestatore d'opera nell'esecuzione del presente contratto resterà a suo integrale carico, essendosene tenuto conto nel determinare la misura del corrispettivo.

Articolo 6 – RISERVATEZZA

Il Prestatore è tenuto ad un comportamento diligente e secondo buona fede.

Il Prestatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma (*dichiarazioni, interviste giornalistiche e radiotelevisive, pubblicazioni, etc.*) se non espressamente autorizzato per iscritto dalla Committente e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Il Prestatore esprime il consenso all'eventuale utilizzo della propria immagine da parte della Associazione e degli eventuali sponsor per comunicazioni attinenti le attività sportive promosse dal Committente. L'utilizzo di tali immagini non darà diritto ad alcun ulteriore compenso fatto salvo diverso accordo tra le Parti da definirsi in forma scritta.

Articolo 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai diritti rispetto al trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 ed al Regolamento UE n. 679/16 (c.d. GDPR), il Prestatore, preso atto dell'informativa (*qui allegata*) resagli ai sensi della richiamata normativa, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ed alla trasmissione dei medesimi ai terzi per le finalità di legge e nei limiti strettamente necessari ed in ragione dell'esecuzione del presente contratto.

Articolo 8 – RESPONSABILITA' - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Prestatore assume l'onere di stipulare, a propria cura e spesa, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire nello svolgimento dell'incarico, manlevando sin d'ora l'Associazione da qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto.

Il Prestatore quando eseguirà l'incarico presso le strutture dell'Associazione si dovrà adeguare obbligatoriamente alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D. Lgs. 81/08, e alle specifiche disposizioni e procedure adottate dall'Associazione sul luogo di lavoro, nonché alle altre misure di prevenzione previste dalla legge.

Il Prestatore in tal caso si impegna ad attenersi alle prescrizioni ed alle direttive di prevenzione e protezione segnalate e comunicate, nonché a rendere tempestivamente note eventuali situazioni di anomalia o di anomalità che dovessero essere riscontrate in esecuzione dello svolgimento del proprio incarico.

Articolo 9 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Articolo 10 – CONTROVERSIE

Fermo restando quanto sopra, qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente al rapporto di lavoro instauratosi con il presente contratto sarà devoluta al Foro competente di _____.

Articolo 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, il quale supera pertanto ogni precedente intesa, sia verbale che scritta.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2021 nonché alle disposizioni del codice civile e di cui agli art. 2222 e s.s. e comunque alle norme di legge disciplinanti la materia.

Qualsiasi deroga modifica od integrazione del presente contratto potrà intervenire esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata da entrambe le Parti.

Ai fini del presente contratto le Parti eleggono domicilio rispettivamente nei luoghi di cui in epigrafe. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra la eventuale modifica del domicilio eletto intervenuta nel corso del contratto.

Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita dalle disposizioni del Contratto, dovrà essere effettuata, a pena di inefficacia, per iscritto agli indirizzi posti in epigrafe a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.

|

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante Legale:

Il Prestatore:

Ranocchi
software

 **CAROTTI & ASSOCIATI**
consulenza del lavoro
società tra professionisti a.r.l.

GRAZIE

per

L'ATTENZIONE!!!!

*A cura di: Dott. Stefano Carotti, Consulente del Lavoro in Ancona
Dott. Maurizio Leonardi, Consulente del Lavoro in Arezzo*